



172/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso, iscritto al numero **80790** del registro di Segreteria
proposto da **XX** (C.F.

omissis) nata a omissis (omissis) il omissis e

residente in omissis (omissis), Via omissis n. omissis,

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro

Raimondo (C.F. RMNPTR69T12M140R) ed elettivamente

domiciliata presso il di lui studio sito in Roma alla Via Vigliena,

10 il quale dichiara ai fini delle comunicazioni di rito l'utenza

telefax 06/86932579 e/o l'indirizzo di posta elettronica

certificata: avv@pec.pietroraimondo.it

CONTRO

contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:

80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21

– in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso

nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo

Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q), con il quale

è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

29 e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo Pec:
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR Lazio -

in persona del legale rappresentante pro tempore;

Visto il decreto presidenziale n. 802 del 30.07.2025 di
assegnazione del giudizio.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 28 aprile 2026 l'Avv. Massimo Lucantoni,
in sostituzione dell'Avv. Pietro Raimondo, per la parte ricorrente;
l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS; nessuno è comparso per il
Ministero dell'Istruzione e del Merito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, in qualità di
collaboratrice amministrativa presso l'Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo, insorge avverso il Decreto dirigenziale del
23.8.2016, prot. 512 e comunque per il riconoscimento - ai fini
della corretta ricostruzione della carriera con ogni
conseguenziale statuizione - di tutti gli anni di servizio di pre-
ruolo e di ruolo prestati presso le scuole statali sin dall'anno
scolastico 2004/2005 e sino alla data del 01/09/2011, in cui
veniva effettivamente confermata in ruolo.

In particolare, la ricorrente lamenta l'erroneità del gravato
provvedimento atteso che lo stesso, in violazione della normativa
applicabile, ha disconosciuto sia sotto il profilo giuridico che

sotto il profilo economico gran parte del servizio prestato per avere valutato soltanto anni 5 mesi 7 e giorni 24 a fini giuridici ed economici. Da ciò sarebbe derivato un danno sia sotto il profilo retributivo, quantificato dalla ricorrente a titolo risarcitorio in complessivi € 5.841,48 *“quale differenza fra il trattamento economico corrisposto e quanto spettante al medesimo in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto conto dell’intero periodo di servizio reso ed effettivamente certificato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”*, che sotto il profilo giuridico per avere ella visto pretermesso il proprio diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 3/8 già con decorrenza dall’anno scolastico 2008/09 e conseguentemente a passare nella fascia stipendiale 9/14 già con decorrenza dall’anno scolastico 2014/15, e conseguentemente nella fascia 15/20 dall’anno scolastico 2019/20, e non dal 2021/22.

Ha quindi adito questo Giudice per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“1) In via principale accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra XX al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutto il periodo di servizio “di ruolo e non di ruolo” dall’a.s. 2004/05 alla data del 01/09/2011, data di effettiva conferma in ruolo e per l’effetto 2) previa revoca e /o disapplicazione del decreto dirigenziale del 23.8.2016 prot 512, Ordinare alle resistenti di pagare ora per allora, in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di € 5.841,48 “quale differenza fra il trattamento economico*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

corrisposto e quanto spettante alla medesima in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'intero periodo di servizio reso ed effettivamente certificato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”;

Ordinare alle resistenti di provvedere ad inquadrare la ricorrente, ora per allora, al diritto a passare nella fascia stipendiale 3/8 già con decorrenza dall'a.s. 2008/09 e conseguentemente a passare nella fascia stipendiale 9/14 già con decorrenza dalla data del 2014/15, quindi nella fascia stipendiale 15/20 con decorrenza dall' a.s. 2019/20 e non dal 2021/22, contrariamente a quanto erroneamente riportato dal MEF, nei cedolini di riferimento summenzionati.

In via subordinata, e nel caso di contestazioni in merito ai prodotti conteggi si chiede sin d'ora ammettersi CTU al fine di determinare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente sia ai fini economici che giuridici”.

2. Con memoria del 8 aprile 2026 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Tribunale Amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro, atteso che oggetto della domanda è la rideterminazione del trattamento stipendiale nonché il risarcimento del danno asseritamente derivante da un non corretto inquadramento. In via preliminare ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha quindi concluso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

invocando: *“In vi preliminare e nel rito ritenere la carenza di giurisdizione del giudice contabile nella controversia in favore del giudice ordinario e la carenza di legittimazione passiva dell’Inps sulla domanda inerente unicamente il trattamento stipendiale. - Nel merito rigettare il ricorso e la domanda contro l’Inps perché infondata in fatto ed in diritto. - In subordine e salvo gravame, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall’art. 22, comma 36, della L. 724/1994”.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur evocato in giudizio (pec del 8.09.2025) non si è costituito in giudizio.

4. Nel corso dell’udienza del 28 aprile 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito che, pur ritualmente evocato in giudizio (cfr. pec del 8.09.2025 in atti), non si è costituito.

2. Va deliberata con priorità la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della parte resistente (art. 101 c.g.c.).

La parte ricorrente, nella propria qualità di ex collaboratrice amministrativa presso diversi istituti scolastici, invoca il proprio diritto a vedersi riconosciuto integralmente il servizio svolto pre-

ruolo all'esito formulando una domanda di natura risarcitoria commisurata alle differenze retributive maturate ma non liquidate (*"quale differenza fra il trattamento economico corrisposto e quanto spettante alla medesima in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'intero periodo di servizio reso ed effettivamente certificato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo"*) e al contempo invocando il proprio diritto ad un corretto inquadramento professionale (*"Ordinare alle resistenti di provvedere ad inquadrare la ricorrente, ora per allora, al diritto a passare nella fascia stipendiale 3/8 già con decorrenza dall'a.s. 2008/09 e conseguentemente a passare nella fascia stipendiale 9/14 già con decorrenza dalla data del 2014/15, quindi nella fascia stipendiale 15/20 con decorrenza dall' a.s. 2019/20 e non dal 2021/22, contrariamente a quanto erroneamente riportato dal MEF, nei cedolini di riferimento summenzionati"* ivi richiamando, quindi, i "cedolini" relativi al trattamento stipendiale).

Solo mediatamente, in sostanza, invoca gli effetti di tali domande (sulle quali alcuna pronuncia dal Giudice del rapporto è stata ancora richiesta ed emessa) sul trattamento pensionistico.

È sufficiente a questo punto, richiamare i noti approdi della Corte di legittimità basati sulla *eadem ratio* del rapporto "funzionale" tra l'accertamento giudiziale richiesto e il rapporto previdenziale che nel caso di specie è assente (cfr. Cass. S.U.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ordinanza 22745 del 12.08.2021 *“questa Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016: «La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti»).*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In conclusione, soltanto all’esito di una pronuncia del Giudice del rapporto di lavoro che valuti positivamente le doglianze tese alla corretta ricostruzione giuridica del rapporto di lavoro nei termini invocati dalla parte ricorrente si potranno eventualmente e successivamente deliberare e valutare gli effetti sul trattamento pensionistico spettante e sulla effettiva erronea liquidazione da parte dell’Istituto previdenziale di quello attualmente in atto.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario.

3. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle

spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito; dichiara, altresì, il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario. Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.04.2026 *f.to digitalmente*
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03